

cotesta indeterminazione della legge crea una difficile posizione ai Comuni e ne incaglia il regolare andamento della azienda, subordinando la compilazione dei propri bilanci all'approvazione del bilancio della Provincia, per sapere quanta parte della sovrimposta è lasciata loro.

A rimediare a questo doppio ordine di inconvenienti il progetto propone che sia fissato a 50 centesimi per lira il diritto della Provincia e del Comune di sovrimporre.

Questa la regola, che ha poi le sue eccezioni, delle quali una riguarda il passato e l'altra l'avvenire.

Per il passato è detto che il ministro dell'interno e la Giunta amministrativa, secondo i casi, può autorizzare le Provincie ed i Comuni, *che avessero già ecceduto questo limite*, a mantenere la sovrimposta nella misura attuale, purchè non ecceda la media del triennio 1884-86, variata in proporzione delle modificazioni avvenute sull'imposta governativa.

Per l'avvenire la facoltà di eccedere il limite normale della sovrimposta è concessa con decreto del Re, su parere favorevole di una Commissione, presieduta dal ministro dell'interno, composta di tre senatori, di tre deputati, eletti dalle rispettive assemblee e di due consiglieri di Stato, designati con decreto reale.

È noto che ora questa facoltà può essere concessa soltanto per legge e che l'esperienza ha dimostrato il provvedimento poco pratico e la procedura eccessivamente lunga.

La vigilanza dell'autorità tutoria sarebbe tutavia poca cosa, se non fosse confortata dalla precisa facoltà di ridurre le spese, che essa giudica soverchie per la potenza economica dell'ente, o per il valore del servizio, cui sono destinate.

Epperò i bilanci di quelle provincie o di quei Comuni che domandino di eccedere il limite normale della sovrimposta o che l'abbiano già ecceduto, dovranno essere riveduti dal ministro dell'Interno o dalla Giunta provinciale e Provincie e Comuni dovranno essere invitati a cancellare quelle spese facoltative che non risultano da contratti ed a ridurre quelle obbligatorie, che risultino superiori ai bisogni del servizio.

Non facendolo entro un mese, provvederanno direttamente il ministro dell'interno e la Giunta e contro le loro deliberazioni è ammesso ricorso al governo del Re nel primo caso, al ministro dell'interno nel secondo.

I consorzi dei piccoli Comuni, che la legge comunale ha stabilito facoltativi, potranno essere ordinati dal ministro dell'interno, sentita la Giunta provinciale ed in taluni casi anche il Consiglio provinciale sanitario, tra Comuni, che non siano tra loro a distanza maggiore di 5 chilometri ed abbiano una popolazione inferiore ai 1000 abitanti.

Spese facoltative. — Sono vietati gli assegni di rappresentanza ai presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali; le indennità e medaglie di presenza ai deputati provinciali, salvo rimanendo il diritto di rimborso delle spese di viaggio; le spese di culto non derivanti da obbligo di legge; le indennità ai segretari dei seggi elettorali.

Salvo i diritti acquisiti, non possono concedersi agli impiegati delle Provincie o dei Comuni condizioni di pensione più favorevoli di quelle stabilite per gli impiegati dello Stato ed, entro sei mesi dalla promulgazione della legge, i regolamenti relativi do-

vranno essere messi in armonia con questa disposizione ed approvati dalla Giunta provinciale.

Segretari comunali e medici condotti. — Non possono essere nominati per una durata inferiore ai due anni. Se sei mesi prima dello spirare del triennio non sono licenziati, si intendono confermati per un sessennio. Al termine del sessennio, se hanno ottenuto dal Consiglio comunale la dichiarazione di lodevole servizio, si intendono confermati a vita.

In ogni caso non potranno mai essere licenziati prima del termine, per il quale furono nominati, se non per giustificati motivi di servizio e di disciplina e col voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Saranno considerati come nominati a vita quei segretari che alla promulgazione della legge, si troveranno in carica da oltre otto anni.

Altra notevole innovazione è quella che attribuisce al Regio Commissario i poteri e le funzioni del Consiglio comunale, ogni qualvolta lo scioglimento del Consiglio sia stato motivato dal rifiuto del Consiglio stesso a provvedere al pareggio del bilancio con riduzioni di spese o mediante tasse.

In questi casi i poteri del Regio Commissario avranno la durata di un anno e potranno essere prorogati di altrettanto.

Il progetto dell'on. Chamberlain per le pensioni alla vecchiaia. — Un tentativo di socialismo filantropico ispirato a leggi o proposte di legge sulle pensioni per la vecchiaia, votate o da votarsi in parecchi paesi d'Europa, è ora argomento di molte discussioni in Inghilterra.

Si tratta di un progetto molto originale di cui è iniziatore il Chamberlain, che alla Camera dei Comuni prenderà il posto dell'Hartington, come capo dei liberali dissidenti. Si tratta di rendere la previdenza e il risparmio obbligatorii presso le classi operaie. I prelevamenti che farebbero queste sui loro salari per l'epoca della loro vecchiaia sarebbero facoltativi. Soltanto lo Stato li incoraggerebbe, li stimolerebbe in un modo molto pratico.

Ogni giovane di 25 anni dovrebbe deporre alla Cassa di risparmio una somma di 5 sterline, impegnandosi a versarne un'altra ogni anno, ottenendo un premio di 15 sterline che andrebbe ad ingrossare il capitale delle sue economie, fino al 65° anno, epoca in cui si troverebbe assicurata una rendita di 5 scellini alla settimana, pur supponendo che del versamento annuale di una lira gli interessi siano stati levati e pagati all'assicurato.

Secondo il ragionamento del Chamberlain — che ha esposto il suo progetto nella *National Review* di questo mese — le classi operaie mancano di previdenza per crearsi risorse in vista di un lontano avvenire, al prezzo di un immediato sacrificio. Ma il premio dello Stato, quadruplicando il loro primo deposito, sarebbe per loro un sì potente incoraggiamento da spingerli ad accettare il sistema della pensione per la vecchiaia.

Questo modo di assistenza presenta dei grandi vantaggi sul regime attuale degli uffici di beneficenza o rifugi per i poveri o *workhouses* dove i bisognosi provano tutte le umiliazioni e tutte le sofferenze della prigione e dove la carità ha piuttosto la forma di una penalità e di una cattività.

Si fa però, fin d'ora, osservare che la concessione di 15 lire sterline a centinaia di migliaia di operai, che accetterebbero la combinazione, sarebbe per il